

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

Criteria di riconoscimento dei titoli pregressi

A.A. 2023-2024

(Allegato al Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)

1. Condizioni di diritto

1.1. Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui lo Studente o la Studentessa (d'ora in poi 'Studente') può avvalersi, tramite richiesta online come da procedura al punto 1.3., corredata di tutta la documentazione delle autocertificazioni scaricate dal sito dell'università di provenienza, da cui risultino evidenti il Settore Scientifico Disciplinare (d'ora in poi SSD), la denominazione dell'esame, il voto, il numero di crediti.

1.2. Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Bologna.

1.3. A seguito dell'immatricolazione, occorre accedere a [Studenti Online](#), presentare la domanda cliccando sul menù "Abbreviazione carriera" e inserire i dati richiesti in base alle indicazioni fornite online, fino al pagamento dell'indennità prevista pari a 116,00 €. Si segnala che la documentazione allegata deve essere completa in tutte le sue parti all'atto di presentazione della domanda, poiché il sistema informatico non consente integrazioni successive.

Per ulteriori informazioni si consiglia anche di visionare il link dell'Ateneo di Bologna alla voce 'Abbreviazione di corso' <https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso>.

All'atto di presentazione della domanda lo Studente dovrà obbligatoriamente allegare online anche un foglio in carta libera in cui elenca gli esami della carriera precedente dei quali chiede il riconoscimento sulla base della personale lettura dei 'Criteria di riconoscimento dei crediti' e della 'Tabella delle corrispondenze' pubblicati sul sito di Scienze della Formazione Primaria. Tale documento sarà consultato dalla Commissione Piani di Studio, senza alcun valore vincolante. Il fac-simile della dichiarazione è scaricabile dal sito di SFP al link <https://corsi.unibo.it/magistralecu/ScienzeFormazionePrimaria/riconoscimento-crediti>

1.4. Il riconoscimento della carriera pregressa deve essere richiesto tassativamente entro e non oltre il termine del 28 novembre 2023, così come deliberato dagli Organi per l'anno accademico 2023/2024 e presente nella pagina relativa alle abbreviazioni di corso <https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/abbreviazione-di-corso>

1.5. Lo Studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea. L'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei Crediti Formativi Universitari (d'ora in poi CFU) raggiunti sarà pari o superiore a 48; l'iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 88. Non è possibile l'iscrizione ad anni superiori al terzo, indipendentemente dai CFU eventualmente riconosciuti.

1.6. La Commissione Piani di Studio del Corso di Laurea in SFP si riserva di compiere i riconoscimenti del percorso universitario sulla base dei 'Criteria di riconoscimento dei crediti' e della 'Tabella delle corrispondenze degli insegnamenti convalidabili' deliberati dal Consiglio del Corso di Laurea SFP e regolarmente pubblicati sul sito di Scienze della Formazione Primaria entro la fine di luglio di ogni anno.

1.7. Lo Studente che consegue l'Obbligo Formativo Aggiuntivo – OFA in sede di Test di accesso nazionale sarà comunque ammesso al primo anno di corso e proseguirà la carriera senza soluzione di continuità, come da Art. 4 del Regolamento degli Studenti dell'Ateneo di Bologna. La Commissione Piani di Studio procederà comunque alla valutazione della carriera pregressa, secondo i 'Criteria di

riconoscimento dei crediti' qui indicati e la 'Tabella delle corrispondenze degli insegnamenti convalidabili'.

1.8. Lo Studente potrà assolvere l'Obbligo Formativo Aggiuntivo – OFA solo tramite il superamento del Laboratorio integrato annesso all'insegnamento di Letteratura e lingua italiana (nel caso di OFA in area linguistica) e/o di Geometria e matematica di base (nel caso di OFA in area matematica).

1.9. In base al D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, e al successivo decreto MIUR 30.04.2019, n. 395, e confermato dal Decreto n. 937 dell'19 luglio 2023 Art. 3 comma 1, i laureati della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 9, comma 1 del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018 e in particolare dell'Allegato B (<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/titoli-di-accesso-alla-professione-di-educatore-dei-servizi-educativi-per-infanzia-dlgs-n-65-2017>), accertati dall'Università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del Corso di laurea magistrale quinquennale in SFP, con esenzione da eventuale OFA conseguito in sede di ammissione del Test di accesso nazionale. La Commissione Piani di Studio si riserva di verificare la presenza di tali requisiti minimi e la convalida degli insegnamenti sulla base della 'Tabella delle corrispondenze' pubblicata sul sito.

1.10. Come indicato nel Decreto n. 937 dell'19 luglio 2023 Art. 3 comma 1, per l'anno accademico 2023/2024 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione che non sono in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, D. M. n. 378 del 9 maggio 2018 e in particolare dell'Allegato B, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al secondo anno del Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis, con esenzione da eventuale OFA conseguito in sede di ammissione del Test di accesso nazionale.

2. Titoli validi

2.1. Ai fini del riconoscimento sono validi tutti i titoli acquisiti all'interno di un percorso accademico pubblico (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, master, scuole di specializzazione, corsi di dottorato) e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della legge 148 del 2002
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.html

2.2. Sono esclusi dal riconoscimento i corsi abilitanti e i titoli non rilasciati da struttura universitaria.

2.3. Il Percorso universitario 24 CFU conseguito presso l'Università di Bologna verrà riconosciuto nel seguente modo:

- 1 CFU di MPED/01 per Pedagogia generale
- 1 CFU di PED/01 per Storia della pedagogia
- 1 CFU di MPED/03 per Pedagogia speciale per l'inclusione
- 1 CFU di PED/03 per Metodologie didattiche attive
- 1 CFU di PED/04 per Teorie e procedure della valutazione degli apprendimenti

La certificazione dei 24 CFU rilasciata dall'Università di Bologna, al di fuori del suddetto Percorso dei 24 CFU, sarà riconosciuta *ad personam* a discrezione della Commissione.

Il Percorso universitario 24 CFU conseguito presso altri Atenei verrà riconosciuto *ad personam* per un massimo di 5 CFU a discrezione della Commissione.

In ogni caso saranno esclusi i riconoscimenti di CFU di SSD afferenti a DEA (Antropologie), SPS (Sociologie e PSI (Psicologie)).

2.4. Il percorso del Corso di Alta formazione Educatore professionale e sociopedagogico -CAF, conseguito presso l'Università di Bologna verrà riconosciuto nel modo seguente:

- 1 CFU per Pedagogia sociale e interculturale
- 1 CFU per Storia dell'educazione e dei servizi educativi in età contemporanea
- 1 CFU per Progettazione educativa e didattica nei contesti educativi – pedagogia dell'inclusione sociale
- 1 CFU per Metodologia della ricerca e dei processi valutativi in ambito educativo

Il Percorso universitario CAF conseguito presso altri Atenei verrà riconosciuto *ad personam* per un massimo di 4 CFU.

2.5. Corsi singoli sostenuti presso altre Università contemporaneamente all'iscrizione a SFP dell'Università di Bologna saranno riconosciuti solo ed esclusivamente all'atto di immatricolazione.

2.6. In caso di doppia iscrizione al CdL SFP e altro CdL i riconoscimenti saranno effettuati a seguito di presentazione della domanda di riconoscimento dei CFU all'atto di immatricolazione e comunque entro il 28 novembre 2023.

3. Criteri di esonero

3.1. Esami

3.1.1. La Commissione Piani di Studio e il Consiglio di Corso di Laurea si atterranno in maniera rigorosa e insindacabile ai Criteri di riconoscimento degli esami della carriera pregressa qui di seguito indicati:

- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare;
- corrispondenza sostanziale della denominazione degli esami sostenuti dallo Studente con quella che appare nella 'Tabella delle corrispondenze' allegata ai presenti Criteri (*vedi Allegato*) e pubblicata sul sito di SFP.

Un esame è riconosciuto solamente se rispondente contemporaneamente a ciascuno dei due requisiti indicati nei punti precedenti. In caso di variazioni di codici di Settori Scientifici Disciplinari nel corso degli anni, la Commissione si riserva il diritto di valutare e convalidare CFU, attenendosi alla corrispondenza della denominazione degli esami.

3.1.2. In caso di esami sostenuti oltre i 10 anni precedenti l'anno di immatricolazione al Corso di laurea SFP la Commissione procederà al riconoscimento di un massimo di 5 cfu per ciascun esame e comunque a discrezione della Commissione stessa.

3.1.3. La Commissione si riserva di valutare la convalida parziale o totale di un insegnamento, sulla base dei CFU effettivamente indicati nella documentazione presentata dallo Studente e sulla base degli specifici CFU convalidabili indicati nella 'Tabella delle corrispondenze' pubblicata sul sito di SFP alla voce 'Riconoscimento dei crediti', che si consiglia di visionare con attenzione.

Nel caso di *riconoscimento e convalida totale* di un insegnamento si pongono due possibilità:

- se lo Studente è in condizione di Passaggio e/o Trasferimento di Corso di Laurea ad ogni convalida corrisponderà necessariamente un voto in trentesimi relativo alla valutazione precedentemente conseguita dallo Studente;
- se lo Studente è in condizione di Seconda Laurea il riconoscimento avverrà sul singolo insegnamento ma non corrisponderà ad un voto.

In tutti i casi di abbreviazioni di corso o di riconoscimenti di carriere pregresse concluse (come il caso di una II Laurea), gli esami riconosciuti interamente non vengono calcolati ai fini della media di Laurea, come specificato al punto 3.1.7.

Per il riconoscimento di esami di vecchio ordinamento, privi di CFU, si seguirà il criterio della semestralità/annualità per cui ad un esame semestrale corrispondono 4 CFU e ad un esame annuale 8 CFU. Gli esami privi di CFU sostenuti in data anteriore ai 20 anni alla data dell'immatricolazione saranno riconosciuti a discrezione della Commissione.

Nel caso di *riconoscimento e convalida solo parziale dei crediti formativi di una disciplina*, lo Studente dovrà rivolgersi al Docente responsabile dell'insegnamento per definire le modalità specifiche di integrazione dei CFU rimanenti: in questo caso, l'esame da sostenere e il voto conseguito dovranno corrispondere al numero di CFU da integrare.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- nel caso di uno Studente in condizione di Passaggio e/o Trasferimento di Corso di Laurea, il Docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà solo il voto dell'esame corrispondente agli effettivi CFU da integrare da parte dello Studente. Il sistema informatico effettuerà direttamente la media ponderata, che mette in relazione il voto con i crediti, sia del voto appena conseguito, sia del voto dell'esame utilizzato per il riconoscimento.
- nel caso di uno Studente in condizione di Seconda Laurea il Docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà solo il voto conseguito nell'esame parziale di integrazione dei CFU, voto che farà media nella valutazione finale per l'esame di Laurea, come da Regolamento d'Ateneo, e secondo le modalità specificate al punto 3.1.7.

3.1.4. Gli esami senza votazione saranno esclusi da qualsiasi possibilità di riconoscimento.

3.1.5. Lo Studente che ritenga opportuno far richiesta di ulteriore valutazione di esami sostenuti in precedenti percorsi di studio, non presenti nella 'Tabella delle corrispondenze', dovrà compilare una domanda scritta (fac-simile scaricabile da <https://corsi.unibo.it/magistralecu/ScienzeFormazionePrimaria/riconoscimento-crediti>), in carta semplice, indirizzata alla Commissione Piani di Studio di SFP, allegando la certificazione degli esami in questione, comprensiva del programma di studio sostenuto, della durata dell'insegnamento in ore, del numero di CFU conseguiti e relativa votazione. Tale richiesta dovrà essere inviata nelle forme indicate al punto 1.3. La richiesta dello Studente sarà sottoposta al giudizio della Commissione Piani di Studio che -sentito il parere dei Docenti esperti dell'ambito disciplinare presenti nel Consiglio di Corso di Laurea -valuterà secondo il principio della trasparenza, dell'equità e dell'effettiva corrispondenza di contenuto degli insegnamenti. La proposta della Commissione verrà ogni volta sottoposta al Consiglio di Corso di Laurea per l'eventuale approvazione.

3.1.6. Ai fini del calcolo della media finale dei voti per l'esame di Laurea, si precisa che il sistema informatico di Ateneo elabora le votazioni per ogni insegnamento o attività formativa, ai fini del calcolo suddetto, nei seguenti modi:

- in caso di Passaggio e Trasferimento:
 - ad ogni convalida corrisponderà necessariamente un voto in trentesimi relativo alla valutazione precedentemente conseguita dallo Studente.
 - in caso di convalida solo parziale dei crediti formativi* di una disciplina, verranno conteggiati due voti: il voto dell'Esame utilizzato per il riconoscimento parziale ed il voto ottenuto nell'attività formativa integrativa sostenuta. Per entrambi verrà calcolata la media ponderata che rapporta i voti ai crediti.
- in caso di Seconda Laurea:
 - al riconoscimento non corrisponderà un voto.
 - in caso di convalida solo parziale dei crediti formativi* di una disciplina, verrà calcolato solo il voto conseguito nell'Esame parziale di integrazione dei CFU.
 - in caso di riconoscimento totale dell'insegnamento*, non essendo prevista valutazione (come specificato al punto 3.1.3), tale insegnamento sarà escluso dal calcolo.
- in caso di Esami sostenuti in Erasmus, fatta eccezione per le idoneità, il voto calcolato sarà quello regolarmente registrato in carriera.

3.1.7. Non sono riconosciuti esami sostenuti al posto del 'Corso a scelta'.

3.1.8. Saranno riconosciuti in parte o totalmente solo gli esami effettivamente sostenuti nel Corso di laurea di provenienza e non quelli eventualmente riconosciuti/convalidati da altre sedi universitarie o altri Corsi di Laurea in precedenza.

3.1.9. Non si possono proporre più esami per la convalida di un solo insegnamento del percorso SFP, ad eccezione del caso di esami con riconoscimento parziale appartenenti a gruppi diversi, come indicato nella Tabella delle corrispondenze con la locuzione ‘Fino a’. Ad es. per Pedagogia generale e sociale 8 cfu

Pedagogia generale e sociale

Fino a 5 CFU per: Pedagogia generale; Pedagogia; Istituzioni di pedagogia; Pedagogia delle età della vita; Psicopedagogia; Teoria e pratica della formazione

Fino a 5 CFU per: Filosofia dell’educazione; Pedagogia sociale; Pedagogia della famiglia; Pedagogia delle famiglie; Pedagogia dell’infanzia e delle famiglie; Pedagogia delle comunità

Se uno studente ha sostenuto 5 cfu di Pedagogia generale (primo gruppo) e 5 cfu di Pedagogia sociale (secondo gruppo) l’esame è riconosciuto per 8 cfu

3.2. Laboratori

3.2.1. La frequenza a tutti i tipi di Laboratorio presenti nell’Offerta Formativa del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria è obbligatoria.

3.2.2. La frequenza ai Laboratori connessi agli insegnamenti è, oltre che obbligatoria, condizione indispensabile per sostenere l’esame dell’insegnamento cui il laboratorio si riferisce. Essa contribuisce inoltre alla valutazione complessiva dell’insegnamento stesso.

3.2.3. I Laboratori connessi agli insegnamenti non potranno essere in alcun modo convalidati con altre attività laboratoriali pregresse, ad eccezione dei casi di Trasferimento da altro Corso di laurea SFP di altro ateneo.

3.3 Laboratori di Lingua inglese

3.3.1. Non si riconosce nulla a:

- laboratori di inglese o esami di inglese senza voto
- certificati con generica ID (Idoneità) priva di specifica indicazione del livello QCER (con l’eccezione dei Trasferimenti da stesso Corso SFP)
- certificazioni indicanti il livello QCER ma prive della valutazione specifica per singola abilità linguistica su tutte e quattro le abilità ricettive e produttive (ascolto, lettura, parlato, scrittura)
- idoneità relativa ai livelli B1, B2, C1 e C2 conseguita attraverso percorsi di studio precedenti, se privi di certificazione che attesti il conseguimento presso Centri Linguistici di Ateneo e/o certificazioni internazionali come al comma 3.3.2.
- attestazioni di frequenza di corsi di inglese, anche se indicanti il livello del corso frequentato

3.3.2. In caso di possesso di Certificazione B1 (rilasciata da Centro Linguistico d’Ateneo o da Ente di certificazione internazionale <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>) conseguita entro 2 anni dall’immatricolazione, si riconoscono i 2 CFU del Laboratorio di Lingua inglese del primo anno. Nell’anno di immatricolazione, gli studenti dovranno comunque sostenere un test di piazzamento (*Placement test*) per essere inseriti nel gruppo del loro livello linguistico quando frequenteranno il laboratorio di inglese del secondo anno. A riguardo si rinvia al sito dei docenti dei Laboratori di lingua inglese per ulteriori precisazioni.

3.3.3. In caso di possesso di Certificazione B2 si procede nel seguente modo:

- se rilasciata da Centro Linguistico d’Ateneo ed equivalente a 2 o più CFU (e conseguita entro 2 anni dall’immatricolazione) si riconoscono interamente i 2 CFU del primo anno e la sola frequenza del secondo (gli studenti saranno quindi tenuti a sostenere l’esame del secondo anno non appena comparirà come prenotabile sul profilo individuale di Almaesami). Nel Piano di Studio sarà inserita al secondo anno la formula ‘si riconosce la frequenza ma deve sostenere l’esame per conseguire i 2

CFU', e non verrà conteggiato nulla nel totale dei CFU del secondo anno fino al superamento dell'esame.

- se rilasciata da Ente di certificazione internazionale (<https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>) e conseguita entro 2 anni dall'immatricolazione si riconoscono interamente i 2 CFU del primo e i 2 CFU del secondo anno.

3.3.4. In caso di possesso di Certificazione C1 e C2 rilasciata da Centro Linguistico di Ateneo o da Ente di certificazione internazionale (<https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>) e conseguita entro 2 anni dall'immatricolazione si riconoscono i 2 CFU del laboratorio di lingua inglese del primo, del secondo e del terzo anno di Corso SFP, per un totale di 6 CFU. Per il proseguimento dei Laboratori di inglese del quarto e quinto anno si rinvia al sito dei docenti dei Laboratori di lingua inglese per ulteriori indicazioni.

3.3.5 In caso di esame di Lingua inglese con voto si procede nel seguente modo:

- esami con voto da 3, 4 o 5 CFU: si riconoscono 2 CFU del primo anno;
- esami con voto da 6 CFU in poi: si riconoscono 2 CFU del primo anno e la sola frequenza dei Laboratori del secondo anno (gli studenti saranno quindi tenuti a sostenere l'esame del secondo anno). Non verrà conteggiato nulla nel totale dei CFU del secondo anno fino al superamento dell'esame.

3.3.6. Solo per gli studenti laureati o in condizione di passaggio o trasferimento da Corsi di laurea in Lingue e Letterature straniere o Scuole Superiori in Lingue Moderne per Interpreti, si procede nel seguente modo:

- se lo studente è in possesso di esame di Lingua Inglese o Linguistica inglese da almeno 8 CFU: si riconoscono 2 CFU del primo anno, 2 CFU del secondo, 2 CFU del terzo anno, per un totale di 6 CFU;
- se lo studente è in possesso di esame di Lingua Inglese o Linguistica Inglese da almeno 8 CFU e nella sua carriera precedente è presente un esame di Glottodidattica e/o Didattica della Lingua Inglese e/o Didattica delle Lingue Moderne da almeno 6 CFU: si riconoscono i 10 CFU complessivi dei Laboratori di Lingua inglese di tutti i cinque anni del Corso di SFP. Nel caso l'esame di Glottodidattica e/o Didattica della lingua inglese e/o Didattica delle lingue moderne sia inferiore ai 6 CFU oppure – indipendentemente dai CFU corrispondenti – obsoleto (vedi punto 3.1.2.), saranno riconosciuti i soli 8 CFU dei primi quattro anni del Corso di SFP, e lo studente dovrà frequentare e sostenere l'esame del laboratorio del quinto anno.
- Indipendentemente dal numero di crediti riconosciuti come sopra descritto, lo studente dovrà comunque sostenere la prova finale del quinto anno per l'idoneità B2.

3.3.7. In nessun caso la Commissione Piani di Studio può riconoscere l'Idoneità del B2 del quinto anno di Corso di SFP, che può essere riconosciuta esclusivamente dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) al quinto anno, secondo le procedure indicate nella specifica sezione del sito del CLA.

3.3.8. Lo studente è tenuto a inviare la documentazione relativa alle certificazioni linguistiche all'atto di presentazione della domanda di riconoscimento dei crediti nelle forme indicate al punto 1.3. Non saranno considerate certificazioni inviate successivamente all'atto di presentazione della domanda.

3.3.9. In caso di frequenza di un intero corso di laurea in lingua inglese e relativo titolo di laurea conseguito entro 3 anni dalla data di immatricolazione al Corso SFP, verranno riconosciuti i CFU del primo e secondo anno di SFP.

3.4. Tirocinio

3.4.1. Non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio sostenute presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria.

3.4.2. Attività formative o esperienze professionali svolte presso Enti non possono essere riconosciute come attività di tirocinio nel Corso di SFP.

3.4.3. Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia o primaria sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio specifico nel livello scolastico in cui sono in servizio. Dovranno invece svolgere la porzione di tirocinio riferita all'altro livello scolastico, secondo le disposizioni più specifiche del Progetto di tirocinio che il Corso di Laurea ha predisposto. Tali insegnanti in servizio dovranno inviare adeguata documentazione alla casella mail della Segreteria degli Studenti (segscform@unibo.it) come da indicazioni puntuali al link <https://corsi.unibo.it/magistralecu/ScienzeFormazionePrimaria/convalida-di-attivita-lavorativa-in-sostituzione-del-tirocinio>

4. Norme per gli Studenti del Corso di Laurea in Formazione primaria (vecchio ordinamento) che chiedono di optare per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria

4.1. È ammessa l'opzione dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del precedente ordinamento al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per l'opzione da un Corso all'altro.

4.2. Anche a coloro che optano dal vecchio al nuovo ordinamento di SFP è richiesto il superamento del Test d'ingresso al nuovo CdLM in Scienze della Formazione Primaria.

4.3. È ammesso il Passaggio al secondo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 48. È ammesso il Passaggio al terzo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 88.

4.4. Gli esami sostenuti nella carriera precedente da parte dello Studente saranno riconosciuti sulla base della 'Tabella delle corrispondenze' disponibile sul sito del corso di Laurea nel link "isciversi".

4.5. Saranno riconosciuti unicamente gli esami ufficialmente certificati e con voto (al riguardo farà fede il certificato rilasciato dalla Segreteria). Ai soli Studenti iscritti a Scienze della Formazione Primaria della sede di Bologna potranno essere riconosciuti sia gli esami integrati precedentemente sostenuti in Scienze della Formazione Primaria, sia i singoli moduli di esame certificati sul libretto colorato.

4.6. Ogni modulo d'esame sostenuto in Scienze della Formazione Primaria potrà essere riconosciuto per un massimo di 5 CFU.

4.7. Saranno riconosciuti solo i Laboratori relativi allo stesso ambito disciplinare del nuovo Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

4.8. Saranno riconosciuti interamente i Tirocini già svolti. Il riconoscimento avverrà in base al numero delle ore di tirocinio svolte.

5. Norme per i Laureati del Corso di Laurea in Formazione primaria (vecchio ordinamento) che chiedono di conseguire il secondo indirizzo nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

5.1. Gli Studenti laureati nel Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria quadriennale (vecchio ordinamento), previo superamento del Test di accesso nazionale, possono chiedere il riconoscimento della carriera pregressa con apposita domanda online come indicato al punto 1.3., allegando il certificato in carta libera degli esami sostenuti, con data e voto.

5.2. Gli Studenti laureati nel Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria quadriennale (vecchio ordinamento) che chiedono di conseguire il quinto anno aggiuntivo del Corso SFP, saranno esentati dal debito dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) l'OFA nel caso fosse stato loro attribuito nel Test di ammissione.

5.3. Sarà riconosciuto tutto il percorso di studio quadriennale precedente e gli Studenti saranno ammessi al quinto anno di corso. I restanti 60 CFU da conseguire, corrispondenti al quinto anno di Corso SFP, saranno così articolati:

- 9 CFU per lo svolgimento della tesi di laurea, 9 CFU per il tirocinio del quinto anno, 2 CFU per il Laboratorio di Inglese del quinto anno
- Superamento di 4 esami da 8 CFU rimanenti, pari a 32 CFU complessivi, definiti dalla Commissione sulla base della specifica carriera pregressa dello Studente
- Superamento di un esame da 8 CFU a scelta dello Studente nell'elenco degli esami opzionali presenti nel Piano degli studi del Corso di Laurea SFP cioè:
 - Didattica dell'italiano come L2 per la scuola dell'infanzia e primaria
 - Didattica della Lingua inglese
 - Riflessività e deontologia pedagogica
 - Storia della scuola
 - Teoria e storia dell'editoria per ragazzi

6. Norme per i trasferimenti da altra sede nazionale di Scienze della Formazione Primaria al Corso di Scienze della formazione Primaria di Bologna.

6.1. Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria di altra sede nazionale possono chiedere il Trasferimento alla sede di Bologna, senza Test d'ingresso.

6.2. Saranno riconosciuti totalmente solo gli esami e laboratori effettivamente sostenuti nel Corso SFP di provenienza, e non quelli eventualmente riconosciuti dal Corso di SFP di provenienza. La Commissione Piani di Studio potrà inoltre prendere in considerazione eventuali esami sostenuti in precedenti percorsi universitari, documentati all'atto di richiesta di trasferimento, sulla base delle possibili convalide indicate nella 'Tabella delle corrispondenze' pubblicata sul sito di SFP.

6.3. Lo Studente proseguirà la carriera nel nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria, senza soluzione di continuità, indipendentemente dal numero di CFU riconosciuti dalla Commissione Piani di Studio di SFP di Bologna, in base al Regolamento degli Studenti dell'Università di Bologna, art. 4.

6.4. Il numero massimo di trasferimenti possibili è determinato sulla base di un conteggio che include: i posti rimasti disponibili nell'anno precedente al termine della procedura concorsuale nazionale, i posti non coperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli ed i posti liberatisi a seguito di rinuncia o di Passaggio ad altro corso di studio o di Trasferimento ad altro Ateneo. Per l'anno accademico 2023-2024 tale numero è determinato in 111 posti.